



AVVISO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLOGGIATIVO DISTRETTO Roma 6/6

Con determina n° 229 del 2 Dicembre 2016, in attuazione del Programma Regionale di intervento per il "welfare abitativo" della Regione Lazio (D.G.R. 470/13), è stato approvato il disciplinare e il presente avviso per l'attribuzione di interventi di sostegno economico finalizzati al sostegno dei cittadini residenti nei Comuni di Anzio e Nettuno in situazioni di grave disagio socio-economico, volti al superamento di situazioni di emergenza abitativa.

A tal fine si fa presente che:

- Sono previste le seguenti misure di sostegno economico a carattere temporaneo:
 - Sostegno alloggiativo** - ha l'obiettivo di sostenere i cittadini attraverso l'erogazione di un contributo economico che li aiuti a superare particolari momenti di difficoltà e possa renderli autonomi rispetto ai bisogni abitativi in caso di **morosità incolpevole**.
Per morosità incolpevole, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 14/05/14, s'intende una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa di un evento imprevisto che comporti una riduzione del reddito complessivo della famiglia, come ad esempio: la perdita di lavoro per licenziamento, una consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione, una malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare.
 - Bonus alloggiativo** - ha l'obiettivo di sostenere i cittadini che a seguito di procedura esecutiva di sfratto o di altra procedura esecutiva per il rilascio dell'abitazione, nell'arco degli ultimi ventiquattro mesi, si trovino nella condizione di dover reperire un nuovo alloggio e che a causa di problematiche economiche accertate, siano nell'impossibilità di affrontare le spese per la stipula di un nuovo contratto di locazione (ad es. pagamento dell'anticipo per il deposito cauzionale, dell'imposta di registrazione, sostegno per i primi canoni di locazione);
 - Voucher alloggiativo** - ha l'obiettivo di assistere i cittadini che, in via straordinaria, si trovino in situazioni contingenti non prevedibili e abbiano bisogno di una soluzione abitativa immediata, anche attraverso l'ospitalità temporanea presso strutture alberghiere, residence, **strutture di pronta accoglienza**.

2. **CATEGORIE DEI DESTINATARI.** Sono destinatari degli interventi i cittadini (singoli o nuclei familiari) residenti nei Comuni di Anzio e Nettuno **da almeno due anni, con reddito ISEE inferiore o uguale ad € 8.000,00** ed appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- persone anziane e/o non autosufficienti;
- singoli o nuclei familiari soggetti a procedura di sfratto esecutivo o di altra procedura esecutiva per il rilascio dell'abitazione;
- singoli o nuclei familiari che dispongano di un reddito ISEE inferiore al valore del canone di locazione e che trovandosi quindi, nell'impossibilità oggettiva di pagare l'affitto dell'alloggio incorrano in situazione di "morosità incolpevole" e di avvio delle procedure esecutive di rilascio;
- singoli o nuclei familiari che si trovano ad affrontare eventi di straordinaria emergenza;
- singoli o nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale ed a rischio di emarginazione.

3. **REQUISITI DEI DESTINATARI.** Possono presentare domanda per la concessione dei contributi tutti i cittadini (singoli o nuclei familiari) che al momento della pubblicazione dell'avviso siano:

- residenti nei Comuni di Anzio e di Nettuno da almeno **2 anni**;
- cittadini italiani;
- cittadini stranieri afferenti a Paesi della Comunità Europea;
- cittadini stranieri in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
- con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale ad € 8.000,00**
- che non abbiano ricevuto - negli ultimi tre anni - altro contributo per i medesimi interventi previsti dal presente Avviso o per il sostegno alla locazione da parte del Comune di residenza o altri Enti, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- che non siano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- che non siano titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione su un altro alloggio adeguato ad esigenze abitative, nel territorio comunale o in uno dei comuni limitrofi.

4. **SOSTEGNO ALLOGGIATIVO.** Per sopperire all'emergenza derivante dalla "morosità incolpevole", la prima erogazione del contributo di cui al presente articolo, relativa a due mensilità del canone di locazione, sarà erogata al richiedente, a seguito di richiesta ed ammissione al finanziamento. Le successive erogazioni, che avverranno con cadenza bimestrale, saranno erogate al richiedente a seguito di presentazione delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione delle due mensilità precedenti.

Qualora nel corso dell'anno in cui viene erogato il contributo, venga rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto beneficiario dovrà presentare all'Ufficio di Piano copia del rinnovo del contratto di affitto regolarmente registrato.

L'importo del sostegno alloggiativo sarà determinato da un'apposita Commissione Distrettuale nella proporzione dell'80% del canone di locazione dovuto dal richiedente e comunque non potrà superare la somma di € 400,00 mensili e potrà essere erogato per un massimo di 12 mesi (6 bimestri).

Requisiti richiesti dal momento della presentazione della domanda, oltre ai requisiti generali di cui al punto 3 del presente Avviso.

Per ottenere il contributo relativo al **Sostegno alloggiativo** i beneficiari devono possedere anche i seguenti requisiti:

- aver avuto una riduzione o perdita del reddito familiare negli ultimi 12 mesi, tale da causare o che potrebbe causare una situazione di "morosità incolpevole";
- avere la residenza anagrafica nell'immobile per il quale si chiede l'integrazione del canone;
- essere titolari di regolare contratto di locazione ad uso abitativo registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi di cui alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.
- che non siano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.

Documenti da allegare all'istanza

1. copia del contratto di locazione e ricevuta di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
 2. copia attestazione ISEE e **DSU** in corso di validità del **nucleo familiare**, ai sensi della normativa vigente; **se ne ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente, è possibile presentare l'ISEE corrente**;
 3. documentazione comprovante la perdita o riduzione del reddito familiare (licenziamento, riduzione orario di lavoro, buste paga,);
 4. autocertificazione del richiedente e del proprietario dell'immobile attestante lo stato di morosità, specificando mensilità arretrate ed importo insoluto;
 5. **dichiarazione del richiedente di non avere ottenuto - negli ultimi tre anni - l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte del Comune di residenza o altri Enti, Associazioni, Fondazioni o altri organismi**;
 6. copia documento identità del richiedente in corso di validità;
 7. **estremi bancari del c/c (IBAN) su cui effettuare l'accredito del contributo (Allegato).**
5. **BONUS ALLOGGIATIVO.** Tale contributo è da intendersi come un intervento "una tantum" e verrà erogato al richiedente, a seguito di richiesta ed ammissione al finanziamento in un'unica soluzione.

L'importo del Bonus Alloggiativo sarà determinato da un'apposita Commissione Distrettuale, nella proporzione dell'80% rispetto alle spese che il richiedente dovrà sostenere per la stipula di un nuovo contratto di locazione (pagamento dell'anticipo deposito cauzionale, imposta di registrazione, sostegno economico per i primi canoni). Tale contributo non potrà comunque superare la somma di € 2.000,00 annui.

Requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda, oltre ai requisiti generali di cui al punto 3 del presente Avviso.

Per ottenere il contributo relativo al **Bonus alloggiativo** i beneficiari devono possedere anche i seguenti requisiti:

- sentenza esecutiva di rilascio dell'alloggio a seguito di sfratto per morosità o ordinanza di sgombero o altro atto esecutivo per il rilascio dell'abitazione;
- una specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'individuazione dell'alloggio, il relativo canone di locazione e le generalità del locatore. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.

Documenti da allegare all'istanza.

1. dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario dell'appartamento a stipulare il contratto di locazione per almeno un anno con il richiedente il contributo;
2. copia della sentenza di sfratto esecutivo per morosità o altro atto esecutivo per il rilascio dell'abitazione;
3. copia attestazione ISEE e **DSU** in corso di validità del **nucleo familiare**, ai sensi della normativa vigente;
4. **dichiarazione del richiedente di non avere ottenuto - negli ultimi tre anni - l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte del Comune di residenza o altri Enti, Associazioni, Fondazioni o altri organismi**;
5. copia documento identità del richiedente in corso di validità;
6. estremi bancari del c/c (IBAN) su cui effettuare l'accredito del contributo (Allegato).

6. **VOUCHER ALLOGGIATIVO.** Nel caso del Voucher alloggiativo il Servizio Sociale del Comune di residenza del richiedente, dopo aver accertato la necessità assistenziale ed aver concordato con lo stesso un progetto mirato al superamento dell'emergenza alloggiativa, presenta all'Ufficio di Piano la domanda di accesso al Voucher.

Il contributo del Voucher alloggiativo sarà liquidato dall'Ufficio di Piano direttamente alla struttura ospitante individuata in accordo con l'Ente (albergo, residence, struttura di accoglienza), dietro presentazione di regolare fattura attestante le spese sostenute.

L'ammontare del Voucher alloggiativo comunque non potrà superare la somma complessiva di € 1.000,00.

Requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda, oltre ai requisiti generali di cui al punto 3 del presente Avviso.

Per ottenere il contributo relativo al Voucher alloggiativo i beneficiari devono presentare all'Ente la documentazione relativa al provvedimento di rilascio dell'abitazione per motivi di sicurezza.

Documenti da allegare all'istanza

1. documentazione relativa al provvedimento di rilascio dell'abitazione per motivi di sicurezza;
 2. copia documento identità del richiedente in corso di validità;
 3. copia attestazione ISEE in corso di validità del richiedente, ai sensi della normativa vigente.
7. **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.** Le domande di richiesta di contributo dovranno essere redatte su appositi moduli ed avranno valore di autocertificazione ai sensi del DPR n°445/2000. I moduli e le Linee guida per la compilazione potranno essere scaricati dal sito internet dei Comuni di Anzio e Nettuno oppure ritirati presso:
- Ufficio Relazione Pubblica (URP) del Comune di Nettuno;
 - Ufficio di Segretariato Sociale:
 - Sede di Anzio - Villa Adele Viale Paolini n°6 martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
 - Sede di Nettuno - ex Ostello Viale della Vittoria n°2 martedì e dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, al Protocollo Generale dei due Comuni entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, in una busta. Sulla busta, oltre al nome ed all'indirizzo del mittente, dovrà essere riportata la dicitura - Non Aprire - Documenti Concessione Contributo Contrasto Disagio Abitativo- Distretto Roma 6.

Le domande incomplete, non sottoscritte dal richiedente, o prive della documentazione richiesta non verranno ammesse all'istruttoria.

8. **VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.** Presso il Comune di Nettuno, capofila del Distretto Socio – Sanitario Roma 6/6 sarà istituita la Commissione Distrettuale per l'accesso agli interventi di emergenza abitativa.

La Commissione sarà composta da:

- Coordinatore del Piano di Zona o suo delegato;
- un'Assistente Sociale per ciascun Comune;
- una figura amministrativa del Comune capofila;

La commissione provvede alla:

- valutazione delle condizioni/necessità generali dei richiedenti;
- definizione dell'importo che verrà erogato;
- stesura delle Graduatorie distrettuali degli aventi diritto ai fini della concessione del Sostegno alloggiativo e del Bonus alloggiativo.

9. **GRADUATORIE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SOSTEGNO ALLOGGIATIVO E BONUS ALLOGGIATIVI.** L'erogazione dei contributi per sostegno alloggiativo e bonus alloggiativo è subordinata alla stesura di due graduatorie distrettuali distinte che determineranno il diritto alla percezione dei benefici fino ad esaurimento dei finanziamenti regionali erogati ai sensi della DGR 470/13.

Il punteggio massimo attribuibile è 100. Per l'attribuzione dei punteggi delle singole situazioni familiari si procederà come segue:

1) **CONDIZIONE SOCIALE DEL NUCLEO**

max 50 punti

In base all'indagine del Servizio Sociale competente per residenza del richiedente verrà attribuito un punteggio **max di 50 punti** in proporzione alle esigenze e alle risorse del nucleo familiare secondo i seguenti criteri;

Presenza di figli minori	Presenza di persone anziane o disabili	Assenza di supporti della rete parentale	Inclusione sociale	Capacità/Formazione Lavorativa del richiedente
Max 10	Max 10	Max 10	Max 10	Max 10

2) **SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO**

max 20 punti

Viene proporzionalmente sostenuto il nucleo familiare che non ha beneficiato/ha beneficiato in misura minore negli ultimi tre anni di sostegni di natura comunale o regionale come di seguito riportato, per un punteggio **max di 20 punti**:

Nessun contributo economico di assistenza comunali negli ultimi tre anni	Nessun esonero mensa e/o scuolabus negli ultimi tre anni	Nessun contributo contributo alloggiativo negli ultimi tre anni	Nessun assegno di Maternità e assegni ai nuclei familiari negli ultimi tre anni
Max 5	Max 5	Max 5	Max 5

3) **CONDIZIONE ECONOMICA**

max 30 punti

Verrà attribuito un punteggio fino ad un max di 30 punti, in relazione al valore dell'ISEE

• da 0 a € 2.000,00	Punti 30
• da € 2.001,00 a € 4.000,00	Punti 20
• da € 4.000,01 a € 6.000,00	Punti 10
• da € 6.001,00 a € 8.000,00	Punti 5

A parità di punteggio in graduatoria ai fini della liquidazione si procederà in ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse.

Al termine dell'istruttoria della Commissione, le graduatorie provvisorie saranno pubblicate agli Albi Pretori dei Comuni di Anzio e Nettuno nonché sui siti istituzionali.

Tali pubblicazioni costituiranno l'unica modalità di comunicazione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria.

I richiedenti potranno eventualmente presentare ricorso o richieste di riesame al Comune di residenza entro 7 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle suddette graduatorie.

Successivamente ad eventuali riesami, il Comune Capofila provvederà alla stesura delle graduatorie definitive.

10. **CAUSE OSTATIVE O DI ESCLUSIONE.** Costituiscono cause ostative alla concessione dei suddetti contributi la proprietà, da parte del richiedente e dei componenti il proprio nucleo familiare, di

- autoveicolo superiore a 1300 cc di cilindrata immatricolato negli ultimi tre anni;
- motoveicolo superiore a 250 cc immatricolato negli ultimi tre anni;
- casa di proprietà, fatta eccezione che sia stata dichiarata non abitabile dalle competenti autorità;
- camper (salvo il caso che si rilevi come abitazione impropria).

Inoltre sono esclusi dagli interventi i nuclei/singoli che:

- non abbiano aderito ai progetti proposti dai Servizi sociali del Comune di residenza antecedentemente alla richiesta di concessione del finanziamento oggetto del presente avviso;
- siano stati soggetti a decadenza e/o revoca di interventi uguali a quelli oggetto del presente avviso in precedenti annualità.

Tali condizioni saranno certificate da una relazione del Servizio Sociale.

Durante il periodo di contribuzione o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto intercorrente che possa comportare la perdita dei requisiti richiesti per il contributo.

11. **VERIFICHE E CONTROLLI.** Potranno essere effettuati controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la congruità del modello ISEE rispetto allo stato di famiglia.

La Commissione potrà procedere ad idonei controlli ed eseguire verifiche, anche a campione, dirette ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 **avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza.**

Nel caso in cui vengano accertate dichiarazioni non veritiere, si incorrerà nella decadenza del beneficio e nel recupero di quanto eventualmente già erogato, fatta salva l'erogazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Nettuno, 20 Gennaio 2017